REGOLAMENTO (CE) N. 307/96 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 1996

che modifica il regolamento (CEE) n. 2456/93 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, riguardo alle misure generali e alle misure speciali d'intervento nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95, stabilisce segnatamente le condizioni che devono essere soddisfatte dai prodotti acquistati nel quadro dell'intervento, al fine di garantire il livello qualitativo previsto; che è necessario prevedere disposizioni per assicurare il rispetto dell'articolo 4 della decisione 94/474/CE della Commissione, del 27 luglio 1994, che stabilisce misure di protezione contro l'encefalopatia spongiforme bovina ed abroga le decisioni 89/469/CEE e 90/200/CEE [4], quale modificata dalla decisione 94/794/CE [5];

considerando che il regolamento (CEE) n. 2456/93 stabilisce inoltre disposizioni relative alle gare; che la collocazione dei giorni festivi nel mese di maggio 1996 rende opportuna, per motivi pratici, la modifica del termine per la presentazione delle offerte;

considerando che alcune disposizioni contengono errori e che dovrebbero pertanto essere corrette;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2456/93 è modificato nel seguente modo:

1) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera g) è sostituito dal seguente:

«g) se acquistate nel Regno Unito nel quadro dell'intervento, accompagnate da un certificato sanitario quale previsto nell'allegato IV della direttiva 64/433/CEE, a cui è stata aggiunta la frase di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera i) o ii) della decisione 94/474/CE della Commissione (*).

(*) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96».

2) All'articolo 10 è aggiunto il seguente paragrafo:

«Tuttavia, il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle 12 (ora di Bruxelles) per il primo e il quarto martedì del mese di maggio 1996».

3) All'articolo 29, paragrafo 2 nel primo e nel secondo trattino il riferimento a «l'allegato I» è sostituito dal riferimento a «l'allegato XI».

4) Nell'allegato VII, le denominazioni dei vari tagli sono sostituite dalle seguenti:

«1.2.1. Garretto posteriore d'intervento (codice INT 11)»

«1.2.2. Noce d'intervento (codice INT 12)»

«1.2.3. Fesa d'intervento (codice INT 13)»

«1.2.4. Girello d'intervento (codice INT 14)»

«1.2.5. Filetto d'intervento (codice INT 15)»

«1.2.6. Scamone d'intervento (codice INT 16)»

«1.2.7. Roastbeef d'intervento (codice INT 17)»

«1.2.8. Pancia d'intervento (codice INT 18)»

«1.2.9. Controfiletto d'intervento (5 ossa) (codice INT 19)»

«2.1.1. Garretto anteriore d'intervento (codice INT 21)»

«2.1.2. Spalla d'intervento (codice INT 22)»

«2.1.3. Petto di manzo d'intervento (codice INT 23)»

«2.1.4. Quarto anteriore d'intervento (codice INT 24)»

5) L'allegato XI è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.
(2) GU n. L 248 del 14. 10. 1995, pag. 39.
(3) GU n. L 225 del 4. 9. 1993, pag. 4.
(4) GU n. L 194 del 29. 7. 1994, pag. 96.
(5) GU n. L 325 del 17. 12. 1994, pag. 60.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 1996.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

«ALLEGATO XI

Singoli prezzi dei tagli rifiutati all'intervento ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, primo e secondo trattino

	ECU/tonnellata
Filetto d'intervento	22 000
Roastbeef d'intervento	14 000
Fesa d'intervento Scamone d'intervento	10 000
Girello d'intervento Noce d'intervento Controfiletto d'intervento (5 ossa)	8 000
Spalla d'intervento Quarto anteriore d'intervento	6 000
Petto di manzo d'intervento Garretto posteriore d'intervento Garretto anteriore d'intervento	5 000
Pancia d'intervento	4 000»